

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga e successive modifiche

Il giorno 23 del mese di settembre dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda **Settemari S.r.l.** con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Volta n. 10, P.IVA 09848690963, rappresentata da Dott.ssa Chiara Calabrese

e

**Filcams CGIL** rappresentata dal Sig. Luca De Zolt

**Fisascat CISL** rappresentata dalla Sig.ra Elena Maria Vanelli

**Uiltucs** rappresentata dal Sig. Gabriele Fiorino

### Premesso che

- 1) L'azienda ha già usufruito della CIGD, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 attivata con le seguenti modalità:  
dal 02/03/2020 al 03/05/2020 (9 settimane) nelle unità produttive della Regione Piemonte rif. art. 22 DL n 18 del 17 marzo 2020  
E Prorogata ai sensi dell'art. 70 dpcm 34 del 19/5/2020 con le seguenti modalità:  
dal 04/05/2020 al 05/07/2020 (9 settimane) nelle unità produttive delle Regioni Piemonte e Lombardia.
- 2) Al termine del periodo di CIGD l'azienda, ancora in gravi difficoltà economiche causate dalla Pandemia Covid-19, ha dovuto richiedere la CIGS, poiché non vi erano alla data del 6 Luglio 2020 provvedimenti che prevedessero ulteriori settimane di CIGD.
- 3) Che l'azienda gode attualmente dell'integrazione salariale straordinaria a fronte dei seguenti provvedimenti autorizzativi di CIGS:
  - Decreto del 23/07/2020 N. 107058 dal 6 luglio 2020 per le unità produttive di Torino (TO) e Milano (MI).
- 4) Che il Decreto – Legge 104 del 14 Agosto 2020 ha prorogato il periodo di fruizione della CIGD ex art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche.
- 5) Che è intenzione dell'azienda sospendere il trattamento di CIGS per poter fruire della cassa integrazione guadagni in deroga di cui al punto precedente ed al termine di essa riprendere la sospensione del lavoro con integrazione salariale straordinaria.
- 6) Per effetto dell'emergenza sanitaria in atto perdura per l'azienda un drastico calo dell'attività che pregiudica la prosecuzione stessa.
- 7) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

sospensione dell'attività per diminuzione di prenotazione viaggi e di organizzazione di eventi;

- 8) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa (anche fino a zero ore) per tutto il personale occupato, pari a 84 indicato nell'allegato (All. 1).

per il periodo:

- dal 01/09/2020 (9 settimane + 9 settimane) nelle unità produttive delle Regioni Piemonte e Lombardia

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**


- a) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- b) La riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere nuovamente alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell' art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche / integrazioni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- c) Le Parti concordano sulla sospensione della Cassa integrazione guadagni straordinaria in atto e sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione fino a zero ore, in conseguenza delle esigenze tecnico produttive ed organizzative che si dovessero presentare, la riduzione di orario potrà essere inferiore, anche con riferimento a specifici giorni della settimana, fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, nel periodo indicato al punto 5) per n. **84** lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come indicato in allegato.
- d) Le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione fino a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo.
- e) L'azienda si impegna ad applicare integralmente il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali, e successive modifiche e integrazioni, al fine di utilizzare misure volte ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
- f) Le Parti concordano sin da ora, al termine della fruizione della CIGD, di riattivare la CIGS come originariamente autorizzata.
- g) L'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato.
- h) La maturazione degli Istituti 13<sup>^</sup>, 14<sup>^</sup>, ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore.
- i) Nel caso in cui dovessero essere emanati provvedimenti che consentano di anticipare gli importi della Cassa Integrazione in Deroga, l'Azienda anticiperà gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione.
- j) Ogni qualvolta una delle parti firmatarie lo richiedesse verranno effettuati incontri sindacali a livello nazionale al fine di verificare le modalità di applicazione del presente accordo; a fronte delle richieste da parte delle emanazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, in caso di prosieguo dell'emergenza sanitaria, l'azienda fornirà ai lavoratori, anche in modalità telematica, l'informativa relativa alla convocazione delle assemblee come previsto da CCNL.
- k) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui

disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.


- l) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

Milano, li 23/09/2020

Firme

Settemari 

Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs

